ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
3 febbraio 1998 *

Nella causa T-68/96,

Dimitrios Polyvios, residente al Pireo (Grecia), rappresentato dall'avv. Vassilios Zangas, del foro di Atene, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Catherine Thill-Kamitaki, 15, avenue du Bois,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Condou Durande e dal signor Hubertus van Vliet, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizi giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento del preteso danno materiale derivato al ricorrente dalla negligenza commessa dalla Commissione nell'emanazione della decisione con cui è stata approvata la domanda di contributo finanziario per la creazione di una società mista nel Senegal,

* Lingua processuale: il greco.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto giuridico e terminologico

1 Il tonnellaggio, o la stazza, esprime il volume interno di una nave destinata ad uso commerciale. Tale valore serve da base di calcolo ai fini della determinazione di vari oneri, in particolare dei diritti di pilotaggio e di rimorchio. Esistono varie regole, dette di stazzatura, sulla base delle quali viene calcolato il tonnellaggio. Tali regole presentano divergenze, con riguardo sia ai loro principi sia alla loro applicazione.

2 Al fine di fissare principi e regole uniformi per il calcolo del tonnellaggio, alcuni Stati hanno concluso convenzioni internazionali. Al giorno d'oggi ne sono in vigore due: la convenzione sull'adozione di un sistema uniforme di stazzatura delle navi, firmata ad Oslo il 10 giugno 1947 (in prosieguo: la «convenzione di Oslo»), e la convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi, firmata a Londra il 23 giugno 1969 (in prosieguo: la «convenzione di Londra»). Le due dette convenzioni comprendono due metodi di stazzatura, detti rispettivamente il «metodo di Oslo» e il «metodo di Londra», che conducono a risultati diversi nel calcolo delle

stazze. Così, il tonnellaggio risultante dall'applicazione del metodo di Londra risulta più elevato, in quanto si tiene conto di spazi non considerati dal metodo di Oslo.

3 La politica strutturale del settore della pesca, fondata sul regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 4028/86»), mira in particolare ad uno sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche nelle acque comunitarie e all'ampliamento delle fonti di approvvigionamento della Comunità.

4 Nell'ambito di tale politica la Commissione concede un concorso finanziario comunitario ai progetti di società miste ai quali partecipino uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo, destinati a sfruttare e, eventualmente, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità (v. artt. 21 bis e 21 ter, n. 1, del regolamento n. 4028/86).

Fatti all'origine della controversia

5 Con decisione 29 aprile 1986 [C (86) 406/196, non pubblicata], basata sul regolamento (CEE) del Consiglio 4 ottobre 1983, n. 2908, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU L 290, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2908/83»), la Commissione approvava la concessione di una sovvenzione per la costruzione, da parte del ricorrente, di un nuovo peschereccio, il Maistrali II, diretto a sostituire quello precedente.

6 Ultimata la costruzione, il Maistrali II veniva definitivamente misurato il 23 febbraio 1988, sulla base della regola n. 1 del decreto legge ellenico n. 973/71. Il certificato di nazionalità, datato 26 febbraio 1988, indica, per quanto riguarda il tonnellaggio: «Gross (g. r. t.) 297,60» [«Lordo (t. s. l.) 297,60»].

7 Il 7 ottobre 1988 veniva eseguita una nuova misurazione, questa volta sulla base della convenzione di Londra. Il certificato di stazzatura internazionale (1969), datato 7 ottobre 1988, indica: «Gross tonnage 479» («stazza lorda 479»). Il certificato di nazionalità dell'8 dicembre 1988 indica: «Gross (g. r. t.) 479» [«Lordo (t. s. l.) 479»].

8 Il 9 gennaio 1992, il ricorrente presentava al ministero dell'Agricoltura ellenico una domanda di contributo finanziario per un progetto di costituzione di una società mista nel Senegal (in prosieguo: la «domanda del 9 gennaio 1992»), in base al regolamento n. 4028/86. In tale domanda il ricorrente indicava che il tonnellaggio del Maistrali II era di 479 t. s. l. (tonnellate di stazza lorda). Il ministero trasmetteva la domanda di sovvenzione, accompagnata dai documenti giustificativi, alla Commissione il 25 febbraio 1992, raccomandando la concessione di un contributo finanziario calcolato sulla base del tonnellaggio di 297,60 t. s. l.

9 Con decisione 5 luglio 1993 [C (93) 1823 def./20; in prosieguo: la «decisione 5 luglio 1993»], la Commissione concedeva un contributo finanziario per il progetto di società mista del ricorrente in ragione dell'importo massimo di 1 267 800 ECU. Nell'allegato a tale decisione il tonnellaggio del Maistrali II era indicato in 297,60 t. s. l.

10 Con lettere 21 luglio 1993, indirizzata al ministero dell'Agricoltura ellenico, e 8 agosto 1993, indirizzata alla direzione D «strutture ed aree dipendenti dalla pesca» della direzione generale Pesca (DG XIV) (in prosieguo: la «direzione XIV. D») della Commissione, il ricorrente sosteneva che la decisione 5 luglio 1993 si sarebbe basata sul tonnellaggio erroneo di 297,60 t. s. l. e non sul tonnellaggio attuale di 479 t. s. l. Con lettera 23 agosto 1993 il direttore della direzione XIV. D

rispondeva che la detta decisione era stata presa sulla base dei dati comunicati dalle autorità elleniche, tra cui il tonnellaggio del Maistrali II, vale a dire 297,60 t. s. l.

11 Successivamente venivano avviati contatti tra il ricorrente e il ministero dell'Agricoltura ellenico, da un lato, e la direzione XIV. D., dall'altro. In tali occasioni veniva affrontato il problema della determinazione del metodo corretto di calcolo del tonnellaggio del Maistrali II. In particolare, il 1° ottobre 1993, il ministero dell'Agricoltura ellenico inviava una lettera alla direzione XIV. D e, il 22 novembre 1993, il rappresentante del ricorrente inviava una lettera al capo dell'unità 2 «Grecia, Portogallo, Irlanda» della direzione XIV. D (in prosieguo: la «unità XIV. D.2»). In quest'ultima lettera, il rappresentante del ricorrente, richiamandosi al regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1986, n. 2930, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2930/86»), nonché al regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1991, n. 1956, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 4028/86 per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla costituzione delle società miste (GU L 181, pag. 1), faceva valere, sostanzialmente, che il tonnellaggio da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 4028/86 era quello calcolato secondo le norme della convenzione di Londra e chiedeva, conseguentemente, la concessione al ricorrente di un contributo finanziario supplementare affinché l'importo complessivo corrispondesse alla somma alla quale egli aveva diritto.

12 Con lettera 14 gennaio 1994, indirizzata al ricorrente, il capo dell'unità XIV. D.2 lo informava che «la questione (era) allo studio sotto il profilo giuridico e una risposta motivata (sarebbe stata) trasmessa nel più breve tempo possibile».

13 Il direttore generale della DG XIV rispondeva alle lettere del ministero dell'Agricoltura ellenico 1° ottobre 1993 e del rappresentante del ricorrente 22 novembre 1993 con due lettere datate 1° febbraio 1994, facendo presente che la capacità del Maistrali II, misurata secondo le norme della convenzione di Londra, non poteva essere assunta ai fini del calcolo del contributo finanziario comunitario per la costituzione della società mista riguardante tale nave, atteso che l'allegato VII del regolamento n. 4028/86 fissava gli importi di detto contributo sulla base di una misurazione delle navi in t. l. s. La Commissione rilevava che le disposizioni del

regolamento n. 2930/86 si applicavano, ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo, solamente a decorrere dal 18 luglio 1994. Il Maistrali II sarebbe stato peraltro costruito con una capacità di 297,60 t. l. s. secondo le norme di misurazione elleniche e avrebbe ricevuto un aiuto alla costruzione, ai sensi del regolamento n. 2908/83, sulla base di tale capacità. Una sua successiva rimisurazione secondo le norme della convenzione di Londra in GT («Gross tonnage», tonnellaggio lordo nella terminologia inglese) non poteva essere quindi assunta ai fini del calcolo del contributo finanziario per la costituzione di una società mista.

14 Con lettera 11 maggio 1994, il ministero dell'Agricoltura ellenico chiedeva alla direzione XIV. D di modificare la sua posizione e di concedere al ricorrente un contributo finanziario supplementare sulla base del tonnellaggio risultante dall'applicazione della convenzione di Londra. Tale lettera era seguita da altra del 16 giugno 1994, in cui si precisava che la differenza tra il tonnellaggio assunto dalla Commissione nella decisione 5 luglio 1993 e quello risultante dall'applicazione della convenzione di Londra era d 181,40, corrispondente ad un contributo finanziario da parte della Comunità dell'ordine di 425 700 ECU e, da parte della Repubblica ellenica, dell'ordine di 85 140 ECU.

15 Con lettera 4 luglio 1994, il direttore generale della DG XIV rispondeva alla lettera del ministero dell'Agricoltura ellenico 11 maggio 1994. Richiamandosi alla sua lettera del 1° febbraio 1994, faceva presente che la Commissione non poteva assumere il tonnellaggio del Maestrali II calcolato «secondo le norme della convenzione di Londra (GT) ai fini della determinazione del contributo finanziario comunitario per la costituzione di società miste». Il regolamento n. 4028/86 fisserebbe, all'allegato VII, l'importo di tale contributo in ragione delle dimensioni delle navi espresse in tonnellate di stazza lorda (t. l. s.). Il direttore generale rilevava che, a seguito dell'emanazione da parte del Consiglio del regolamento modificativo del regolamento n. 2930/86, la Commissione doveva approntare senza indugio un nuovo progetto di regolamento modificativo del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3699/93»), al fine di stabilire una nuova griglia di premi per categorie di navi secondo classi di tonnellaggio lordo (GT) ai sensi della

convenzione di Londra. Nel futuro, una volta adottata tale modificazione da parte del Consiglio, la Commissione sarebbe in grado di fissare l'importo del premio sulla base delle t. l. s. o delle GT delle navi.

16 Con lettera 1° settembre 1994, indirizzata al direttore della direzione XIV. D, il ricorrente rammentava alla Commissione che questa non si era pronunciata sulla possibilità — dopo che le autorità elleniche avevano inviato la lettera 1° ottobre 1993 in cui avevano esposto il loro punto di vista e avevano chiesto alla Commissione di rivedere la sua posizione — di un contributo finanziario supplementare. Il ricorrente aggiungeva che avrebbe atteso sino al 20 settembre 1994 prima di adire le vie legali nei confronti della Commissione.

17 Il direttore della direzione XIV. D rispondeva con lettera 19 settembre 1994. Egli ricordava che il Maistrali II era stata costruito con una capacità di 297,60 t di stazza lorda secondo le norme di misurazione elleniche e che la nave aveva ricevuto, nell'ambito del regolamento n. 2908/83, un aiuto alla costruzione sulla base di tale capacità. Nel progetto di società mista trasmesso dalle autorità elleniche alla Commissione il 25 febbraio 1992, la stazza lorda del Maistrali II era indicata, ai fini della concessione di un contributo comunitario di 1 267 800 ECU, in 297,60 t. La Commissione, avendo ricevuto il detto progetto in data 2 marzo 1992, aveva concesso, con decisione 5 luglio 1993, un contributo di 1 267 800 ECU corrispondente alla richiesta delle autorità nazionali. Il direttore riteneva, in conclusione, che non occorresse rivedere tale decisione.

18 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 maggio 1996 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Conclusioni delle parti

19 Il signor Polyvios, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

— condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di 51 840 ECU o, in subordine, la somma di 425 700 ECU, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dall'8 agosto 1993 sino al giorno del saldo effettivo;

— condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

20 La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso in quanto irricevibile;

— in subordine, respingere il ricorso in quanto destituito di fondamento;

— condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

21 La Commissione, senza sollevare formale eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, contesta la ricevibilità del ricorso, sostenendo, sostanzialmente, che il ricorso sarebbe in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e che, pertanto, sarebbe diretto a sviare la procedura prevista dall'art. 173 del Trattato CE.

22 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce dei documenti del fascicolo e dispone di non proseguire il procedimento.

Argomenti delle parti

23 La Commissione ricorda anzitutto che, benché l'azione prevista dagli artt. 178 e 215 del Trattato costituisca un mezzo autonomo nell'ambito dei mezzi di ricorso del diritto comunitario, l'irricevibilità della domanda di annullamento comporta, in deroga a tale principio, anche l'irricevibilità della domanda di risarcimento quando la domanda risarcitoria sia in realtà diretta alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e produrrebbe l'effetto, in caso di suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione (sentenze della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punti 32 e 33, e 1° aprile 1993, causa C-25/91, Pesqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. I-1719).

24 Con il presente ricorso, la ricorrente chiederebbe il risarcimento per un atto della Commissione che avrebbe potuto costituire oggetto di un ricorso di annullamento proposto entro i termini all'uopo previsti. I due ricorsi sarebbero infatti diretti allo stesso fine economico.

25 La decisione 5 luglio 1993, che costituirebbe un atto individuale, preciserebbe chiaramente che il contributo finanziario era stato concesso alle condizioni ivi stabilite e sulla base dei dati economici riportati in allegato, tra i quali il tonnellaggio di 297,60 t. l. s. Essendo quindi a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo del contributo finanziario a decorrere dalla data di comunicazione della decisione, il ricorrente avrebbe potuto chiedere il suo annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato al fine di ottenere una revisione delle modalità di calcolo del contributo finanziario. Con il presente ricorso, proposto tre anni più tardi, cercherebbe di ottenere lo stesso risultato.

26 Un eventuale errore da parte della Commissione, semmai vi sia stato, potrebbe essere stato commesso solamente nella decisione individuale. Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'annullamento di tale decisione, generatrice del preteso danno. Orbene, il termine previsto per la presentazione di un ricorso di annullamento sarebbe scaduto già da molto tempo. Tale termine, fissato dall'art. 173 del Trattato, sarebbe di ordine pubblico.

27 Atteso che il presente ricorso si sostituisce direttamente al ricorso non presentato entro i termini previsti dall'art. 173 del Trattato e considerato che il ricorrente stesso riconosce che i due ricorsi si fondano sugli stessi elementi giuridici e materiali e che sono produttivi delle stesse conseguenze giuridiche, la Commissione ne deduce che il ricorso contenente la domanda risarcitoria costituisce una violazione delle norme che disciplinano la decadenza del ricorso di annullamento.

28 Il ricorrente sostiene che, atteso che il ricorso per risarcimento del danno di cui all'art. 215 del Trattato costituisce, in linea di principio, uno strumento autonomo rispetto al ricorso per carenza e al ricorso di annullamento, la giurisprudenza avrebbe accolto una posizione più severa unicamente quando l'utilizzazione di tale rimedio giuridico si sostituisca direttamente alla proposizione di un procedimento d'annullamento che scientemente non sia stato utilizzato o che sia rimasto senza esito (v. sentenza della Corte 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Kortner e a./Consiglio, Commissione e Parlamento, Racc. pag. 177).

29 Nella specie, il Tribunale dovrebbe esaminare la causa probabile della mancata introduzione del ricorso di annullamento nei termini all'uopo fissati. Il giudice non avrebbe la facoltà ed il diritto, motivando in dettaglio «tale motivo di sviamento del procedimento», di dichiarare l'irricevibilità del ricorso per risarcimento del danno se non nella sola ipotesi i cui dagli elementi del fascicolo, dai motivi dedotti dalle parti, dai fatti e dai documenti emerga che il ricorrente abbia dolosamente trascurato il procedimento del ricorso di annullamento per evitare in tal modo le conseguenze della ingiustificata mancata introduzione del ricorso di annullamento medesimo.

30 Orbene, il presente ricorso non costituirebbe un «motivo di sviamento del procedimento» né il frutto di un'azione dolosa. Il ricorrente fa valere al riguardo che, a decorrere dal 17 luglio 1993, data in cui gli fu notificata la decisione 5 luglio 1993, egli si è lamentato per iscritto, ha chiesto la rettifica della decisione, ha incontrato le persone competenti a Bruxelles e ha inviato una comunicazione di diffida alle autorità elleniche e comunitarie. Le autorità elleniche sarebbero state convinte, avrebbero rettificato il loro errore e avrebbero raccomandato alla Commissione di procedere al versamento del contributo integrativo. I servizi della Commissione gli avrebbero ufficiosamente promesso il probabile accoglimento della sua richiesta nel caso in cui le autorità elleniche avessero rettificato il loro errore e avessero espresso parere in tal senso. Tuttavia, adducendo giustificazioni contraddittorie, la Commissione avrebbe respinto la sua domanda.

31 Peraltro, indipendentemente dal fatto che il ricorso di annullamento sia ritenuto fondato o meno o che, in considerazione della mancata presentazione di quest'ultimo, il ricorso per risarcimento del danno sia ritenuto fondato, le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero sarebbero le stesse, vale a dire l'obbligo per la Commissione di versare al ricorrente il contributo integrativo, atteso che i due ricorsi si fonderebbero sugli stessi elementi in fatto e in diritto e che gli interessi moratori inizierebbero a decorrere dalla lettera di messa in mora dell'8 agosto 1993, inviata dal ricorrente alla Commissione.

Il giudizio del Tribunale

32 Secondo la giurisprudenza, l'azione di risarcimento ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato è stata istituita come azione autonoma con una particolare funzione nell'ambito del sistema dei ricorsi. Ne discende che, in linea di principio, l'irricevibilità di un ricorso di annullamento non può comportare quella di un ricorso per il risarcimento del danno lamentato (v. sentenze del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 58, e 24 settembre 1996, causa T-419/93, Richco/Commissione, Racc. pag. II-1131, punto 64).

33 Tuttavia, se una parte può esperire un'azione di risarcimento senza che nessuna norma la obblighi a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che le ha arrecato il pregiudizio, ciò non le consente tuttavia di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale (v. ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 e C-200/94 P, Pevase e Inspesca/Commissione, Racc. pag. I-3709, punto 27). L'irricevibilità della domanda di annullamento comporta quella della domanda di risarcimento quando il ricorso per risarcimento miri in realtà alla revoca di una decisione individuale diventata definitiva (v. sentenze Cobrecaf e a./Commissione, citata supra, punto 59, e Richco/Commissione, citata supra, punto 65), ovvero, in altri termini, di un atto o di una decisione che possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica e contro il quale non sia stato tempestivamente proposto il ricorso.

34 Nella specie, si deve anzitutto rilevare come dal fascicolo emerga che l'illegittimo comportamento contestato dal ricorrente alla Commissione consista, sostanzialmente,

— nel fatto di aver accolto la raccomandazione delle autorità elleniche, senza controllare i calcoli sui quali questa era fondata, né esaminare la domanda del ricorrente 9 gennaio 1992, né i documenti ivi allegati,

— nel fatto di non aver calcolato il contributo finanziario sulla base del tonnellaggio del Maistrali II risultante dall'applicazione della convenzione di Londra, il che sarebbe contrario alla normativa comunitaria nonché ai principi di sana amministrazione e di parità di trattamento,

— nel diniego di revisione della propria decisione 5 luglio 1993 a seguito della raccomandazione delle autorità elleniche contenuta nella lettera 1° ottobre 1993,

— nella contraddittoria motivazione delle decisioni di diniego di revisione della propria decisione 5 luglio 1993, e,

— nel fatto di aver ufficiosamente promesso al ricorrente che la sua domanda, relativa ad un contributo finanziario integrativo, sarebbe stata probabilmente accolta ove le autorità elleniche avessero fatto pervenire una raccomandazione favorevole.

35 Il nesso di causalità tra tali singoli elementi, costitutivi del comportamento contestato, ed il preteso danno, vale a dire il fatto che l'importo del contributo finanziario concesso sia stato calcolato sul tonnellaggio determinato sulla base del metodo di Oslo e non secondo il metodo di Londra, si ricollega quindi all'illegittimità della decisione 5 luglio 1993 e ai dinieghi della Commissione di modificare tale decisione.

36 Orbene, la decisione 5 luglio 1993 è stata notificata al ricorrente conformemente all'art. 191, n. 3, del Trattato. Questi afferma di averla ricevuta il 17 luglio 1993. Si tratta di una decisione individuale, indirizzata alla Repubblica ellenica ed al ricorrente, impugnabile da parte di quest'ultimo mediante ricorso di annullamento. Atteso che il ricorrente non ha proposto tale ricorso, la decisione è divenuta definitiva nella parte che lo riguarda.

37 Per quanto attiene ai successivi dinieghi della Commissione di concedere un contributo finanziario integrativo, il ricorrente sembra individuarne quattro, contenuti nelle lettere 23 agosto 1993, 1° febbraio, 4 luglio e 19 settembre 1994 (v. supra, punti 10, 13, 15 e 17). Al riguardo è stato affermato in giurisprudenza che un ricorso diretto al risarcimento di un danno derivante dall'illegittimità di un atto di un'istituzione è irricevibile qualora questo atto non sia produttivo di effetti giuridici (v. ordinanze della Corte 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917, punti 18 e 19, e 4 ottobre 1991, causa C-117/91, Bosman/Commissione, Racc. pag. I-4837, punto 20). Si deve pertanto esaminare se i dinieghi di revisione della decisione 5 luglio 1993 si siano limitati a confermare la decisione precedentemente emanata ovvero se abbiano costituito decisioni che abbiano modificato in termini apprezzabili la situazione giuridica del ricorrente rispetto a quella derivante dalla decisione precedente, in quanto fondata su un elemento nuovo produttivo di effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi del ricorrente medesimo (v. sentenza Cobrecaf e a./Commissione, citata supra, punto 45).

38 Il primo diniego della Commissione di revisione della decisione 5 luglio 1993, oggetto della lettera 23 agosto 1993 con cui la Commissione segnala unicamente al ricorrente che la decisione 5 luglio 1993 è stata emanata sulla base dei dati comunicati dall'amministrazione ellenica, non costituisce altro che una conferma di quest'ultima decisione.

39 Per contro, il diniego contenuto nella lettera 1° febbraio 1994 dev'essere considerato quale nuova decisione. Emerge infatti dal fascicolo che la Commissione ha emanato la decisione 5 luglio 1993 basandosi sulle informazioni trasmesse dalle autorità elleniche, senza verificare se il tonnellaggio indicato per il Maistrali II fosse stato calcolato secondo il metodo di Londra, secondo il metodo di Oslo, ovvero sulla base di altro metodo. La Commissione ha esaminato tale questione solo successivamente alla segnalazione, pervenutale dal ricorrente, che, contrariamente alle disposizioni vigenti, l'importo del contributo finanziario concesso non sarebbe stato calcolato in ragione del tonnellaggio determinato secondo il metodo di Londra. Il ricorrente ha richiamato l'attenzione della Commissione su tale questione sia direttamente, in particolare con la lettera 22 novembre 1993, sia tramite le autorità elleniche. Nella lettera 1° febbraio 1994, la Commissione ha dichiarato che la capacità del Maistrali II, misurata secondo le disposizioni della convenzione di Londra, non poteva essere assunta ai fini del calcolo del contributo finanziario. Orbene, se la Commissione avesse accolto l'argomento del ricorrente, avrebbe concesso il contributo finanziario richiesto. Ne consegue che la lettera 1° febbraio 1994 si basava su un elemento nuovo, produttivo di effetti giuridici obbligatori atti ad incidere sugli interessi del ricorrente. Tale conclusione è avvalorata dalla lettera 14 gennaio 1994 in cui si fa presente che, a tale data, la Commissione era allo studio della questione.

40 I dinieghi contenuti nelle lettere 4 luglio 1994 e 19 settembre 1994 sono semplici conferme delle decisioni precedenti emanate il 5 luglio 1993 ed il 1° febbraio 1994.

41 Le lettere 23 agosto 1993, 4 luglio 1994 e 19 settembre 1994 sono quindi prive di effetti giuridici, da cui consegue l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui esso è diretto al risarcimento del pregiudizio derivante dalla loro illegittimità.

42 Quanto alla lettera 1° febbraio 1994, benché costituisca una decisione individuale, indirizzata al ricorrente e impugnabile mediante ricorso di annullamento, si deve rilevare che nemmeno contro tale decisione il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso di annullamento. Tale decisione è quindi parimenti divenuta definitiva.

43 Si deve sottolineare, in tale contesto, che, secondo costante giurisprudenza, i termini di impugnazione, che sono di ordine pubblico, sono sottratti alla disponibilità sia delle parti che del giudice e che la nozione di errore scusabile va interpretata restrittivamente. Essa può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l'istituzione interessata abbia tenuto un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v. sentenze del Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249, punto 34, e della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 26). Orbene, il ricorrente non ha dedotto alcun elemento di prova atto a dimostrare che la Commissione abbia tenuto un siffatto comportamento.

44 Il presente ricorso è infine diretto ad ottenere la corresponsione di una somma pari alla differenza tra l'importo del contributo finanziario comunitario che sarebbe stato versato se la Commissione avesse accolto la domanda presentata dal ricorrente e l'importo concesso per mezzo della decisione 5 luglio 1993, oltre interessi moratori (v. ordinanza Pevasa e Inpesca/Commissione, citata supra, punto 28).

45 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il presente ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno, presentato oltre due anni e tre mesi dopo l'emanazione dell'ultima decisione impugnabile mediante ricorso di annullamento, mira ad eludere i termini di ricorso previsti dall'art. 173 del Trattato e configura, quindi, uno sviamento della procedura istituita dall'art. 178 del Trattato (v. ordinanza Pevasa e Inpesca/Commissione, citata supra, punto 28).

46 Ciò premesso, il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle spese

47 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 3 febbraio 1998

Il cancelliere — Il presidente

H. Jung — P. Lindh